

Associazione Culturale Centro Studi Storici della Val di Pesa

Sede Legale: Borgo Sarchiani 105 – 50026
San Casciano Val di Pesa – Firenze

Articolo 1 (costituzione e sede)

E' costituita l'Associazione Culturale Centro Studi Storici della Val di Pesa (d'ora in avanti anche Associazione).

Il Centro Studi Storici della Val di Pesa è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede in Borgo Sarchiani 105 – 50026 San Casciano Val di Pesa – Firenze

Articolo 2 (oggetto sociale)

2.1 L'Associazione persegue il seguente scopo:

Promuovere la ricerca storica, la produzione culturale, l'organizzazione di convegni, l'attività editoriale e pubblicistica.

2.2 L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari.

2.3 Attività editoriale: promuovere attività editoriale per fornire materiali e pubblicazioni atti alla crescita culturale dei soci.

2.4 Attività manuali di legatoria, cartonato, restauro librario.

Articolo 3 (aderenti all'Associazione)

3.1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

3.2 Gli associati, che hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, si distinguono in:

Soci Fondatori:

sono le persone fisiche che hanno promosso la nascita dell'Associazione Culturale Centro Studi Storici della Val di Pesa.

Soci Ordinari:

sono le persone fisiche, i gruppi e le associazioni che ne facciano domanda con l'intento di contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione e svolgano concreta azione per il successo della stessa.

3.3 L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Presidente dell'Associazione.

3.4 Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Articolo 4 (quote associative)

4.1 Le quote o il contributo associativo sono determinati annualmente dal Consiglio direttivo con delibera da adottarsi entro il 30 Aprile di ogni anno.

In assenza di specifica delibera, gli associati non sono tenuti a versare alcuna quota o contributo.

Articolo 5 (diritti e doveri degli associati)

5.1 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire decretando, con decisione motivata, l'immediata espulsione dalla Associazione.

5.2 Tutti i soci hanno diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.3 Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

5.4 Il socio cessa di esser tale per: dimissioni volontarie.

5.5 La quota associativa, in caso di recesso o perdita della qualità di socio non è rimborsabile né ripetibile;

Articolo 6 (risorse economiche)

6.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: contributi; ogni altro tipo di entrate, di beni mobili ed immobili.

6.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, se stabilite dal Consiglio direttivo con le modalità di cui all'art. 4 del presente statuto e seguenti e da eventuali contributi liberali dei singoli.

Articolo 7 (documento di bilancio)

7.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale, è redatta a cura del presidente, una relazione dettagliata sulle attività svolte, accompagnata da un rendiconto finanziario dal quale risulti chiaramente la situazione contabile, ivi compresa l'esposizione attiva e/o passiva.

7.2 Il rendiconto finanziario esposto dal Presidente è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

7.3 Gli eventuali avanzi di gestione verranno re-impiegati, in conformità a quanto disposto dall'As-

semblea Generale, nelle attività costituenti gli scopi dell'Associazione.

Articolo 8 (organi sociali)

8.1 L'organo dell'Associazione è costituito dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 (assemblea)

9.1 L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

9.2 Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei partecipanti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.3 La convocazione va fatta con e mail da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica fornito da ciascun associato all'atto dell'iscrizione, o tramite posta tradizionale, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

9.4 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

approva il documento di bilancio;

approva l'eventuale regolamento interno;

approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto; approva il programma per l'anno seguente.

9.5 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati in prima convocazione; mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Articolo 10 (Consiglio Direttivo)

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

10.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato dal presidente;

10.4 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

10.5 I membri del Consiglio Direttivo designano all'unanimità al loro interno il presidente ed il vice presidente.

10.6 Il Consiglio Direttivo determina le norme interne per il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 11 (Il presidente)

11.1 Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e nomina il tesoriere.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la gestione e la firma dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione.

11.2 Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio.

11.3 In caso di impedimento, assenza, cessazione della carica svolge la sua funzione il Vicepresidente.

Articolo 12 (scioglimento)

12.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

12.2 Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 13 (disposizioni finali)

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Firenze, (30 ottobre 2013)

Atto Massarelli